

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2651

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di cause di incompatibilità per i giudici tributari

Presentata il 16 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di contenzioso tributario ed in particolare nei casi di incompatibilità per la nomina di giudice tributario, l'articolo 8, comma 1, lettere *i*) ed *m*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede due vincoli che hanno privato l'organo di giurisdizione tributaria di consulenti ed esperti della materia, prevedendo la loro nomina solo al termine dell'esercizio della propria attività professionale quando, ormai anziani, non hanno più alcuno stimolo all'aggiornamento della materia.

La preclusione all'accesso alla carica di componente delle commissioni tributarie ai dottori ed ai ragionieri commercialisti, da parte del legislatore del 1992, è nata dall'idea che potesse insorgere un conflitto d'interessi prescindendo dal comportamento del soggetto nominato, mentre nessuna preclusione è stata disposta per la nomina dei giudici di pace che, si ricorda, possono essere anche avvocati d'esercizio.

L'articolo 10 del citato decreto legislativo, n. 545 del 1992, dispone che il giudice tributario quando assume il suo ufficio presta giuramento, impegnandosi a compiere il proprio dovere con serenità, imparzialità ed a tener lontano da sé ogni sentimento di avversione o di favore, affinché la sentenza corrisponda a verità e giustizia.

All'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, è previsto l'esercizio da parte del presidente di ciascuna commissione tributaria della vigilanza sugli altri componenti; inoltre sono previste sanzioni e procedimenti disciplinari per quei giudici che si sono resi colpevoli di parzialità; ad essi si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

Tanto premesso, si ritiene che le commissioni tributarie debbano essere integrate con professionisti esperti della materia tributaria, uniformando ai giudici tributari le norme sulle incompatibilità in vigore per i giudici di pace.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le lettere *i)* ed *m)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono abrogate.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Coloro che sono abilitati a difendere il contribuente innanzi alle commissioni tributarie e che svolgono la funzione di giudice tributario non possono rappresentare, assistere o difendere il contribuente dinanzi alla commissione tributaria a cui appartengono. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge al convivente, ai parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado ».

